

Alert

Contenzioso - Review

Ristoranti tra diritto e politica.

Tra le varie discussioni cui l'epidemia COVID – 19 ha dato origine, c'è quella relativa agli strumenti utilizzati dal governo per regolamentare vari aspetti della vita del Paese, dall'emergenza sanitaria vera e propria a quella economica. Il dibattito politico è stato anche alimentato dalle accuse rivolte al governo di voler esautorare il parlamento, posto che molte norme sono state adottate con decreto del Presidente del Consiglio - DPCM - mentre i decreti legge, strumenti per definizione destinati ad essere usati in caso di necessità e urgenza (requisiti notoriamente molto spesso dimenticati), devono essere sottoposti all'esame del parlamento e decadono se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni.

Non intendiamo qui entrare in quel dibattito giuridico – politico. Ma il decreto legge 33/2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 maggio e il DPCM attuativo, preannunciato dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio in pari data e relativo alla riapertura delle attività a partire dal 18 maggio, suscitano una riflessione – o forse qualche domanda ...

Com'è noto, lo schema seguito dal governo è stato quello di adottare alcuni decreti legge che prevedono tra l'altro la possibilità che con DPCM vengano emanate norme attuative specifiche, di volta in volta per una durata non superiore a trenta giorni.

In vista della cd “fase 2”, ma per la verità anche durante il periodo di cd *lockdown*, c'è stata una discussione su quali attività potessero riaprire e soprattutto quando, nella tensione tra tutela della salute e rischio di grave crisi economica. In tale contesto, [il DPCM 26 aprile ha previsto](#), per il periodo dal 4 al 17 maggio, [il perdurare della sospensione dei servizi di ristorazione](#), permettendo solo il servizio da asporto e/o con consegna a domicilio.

In data 29 aprile, la [Presidente della Regione Calabria](#) emanava l'ordinanza n. 37 che [autorizzava con effetto immediato l'attività di ristorazione anche con servizio al tavolo](#), purché all'aperto e nel rispetto di determinate prescrizioni igienico sanitarie.

La Presidenza del Consiglio ha impugnato al TAR Calabria detta ordinanza, sostenendone l'illegittimità perché l'adozione delle misure per la gestione dell'emergenza COVID - 19 era stata demandata in via esclusiva, dal decreto legge 19/2020, al Presidente del Consiglio, sia pure previo adempimento di oneri di consultazione. Inoltre, pur essendo consentito alle Regioni, dalla stessa

Alert

Contenzioso - Review

norma, adottare provvedimenti con efficacia locale, queste erano consentite solo se dovute a situazioni di aggravamento del rischio sanitario, e se pertanto finalizzate ad adottare misure più restrittive rispetto a quelle previste per tutto il territorio nazionale. Non il contrario.

Al di là delle varie questioni giuridicamente interessanti che il TAR ha dovuto esaminare - non ultimo il sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e delle Regioni, che ove esistente deve essere risolto dalla Corte Costituzionale – si rileva che sono intervenuti in giudizio alcuni comuni, con posizioni diametralmente opposte, e anche una nota associazione di consumatori, oltre a una serie di operatori nel settore della ristorazione. Segno evidente della tensione esistente sul tema.

A tempo di record, e superando non pochi ostacoli anche procedurali, il TAR si è espresso in data 9 maggio ritenendo illegittima l'ordinanza impugnata, perché conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione era stata dalla legge demandata al Presidente del Consiglio l'attuazione di quanto necessario per la gestione dell'emergenza.

La vicenda appare emblematica della divergenza di opinioni su quali diritti debbano prevalere in situazioni limite come una pandemia, o, per dirla in termini più provocatori, se sia preferibile rischiare la vita per malattia o per fame.

Ma certo i ristoratori calabresi si saranno trovati in una bella *impasse*, dovendo decidere se adottare rapidamente una nuova organizzazione per poter aprire, pur senza garanzia sulla durata dell'apertura, oppure se rinunciare del tutto e dunque rimanere chiusi.

La decisione del TAR sembra(va) aver messo un punto fermo: sulla riapertura decide il governo.

Ma ora, con il DL 33/2020 e il DPCM attuativo, la situazione è ribaltata.

Il governo detta i tempi e i modi della ripresa degli spostamenti delle persone e delle attività economiche, stabilendo per queste ultime uno scaglionamento di date a seconda dei settori. Il DL 33/2020 prevede espressamente che le Regioni debbano monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e l'adeguatezza ad essa del sistema sanitario regionale, trasmettendo i dati centralmente.

Alert

Contenzioso - Review

Ma prevede anche che **ogni Regione**, informando il Ministro della salute, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio **può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive**, rispetto a quelle disposte con DPCM.

Quindi ora la decisione della Presidente della Regione Calabria sarebbe non solo lecita, ma espressamente autorizzata.

Che si tratti di una decisione politica, dopo un braccio di ferro politico passato anche attraverso uno scontro giudiziario, è ben possibile: dall'inizio dell'emergenza si discute sui pro e contro del *lockdown*. Certo è però strano che ora si dia alle regioni il potere / dovere di scegliere se e come deviare dalla linea del governo, addossando loro la relativa responsabilità.

Per i ristoranti forse si tratta di una scelta possibile, ma per altri settori è facile immaginare che si possano aprire diatribe su attività svolta in una regione ma con produzione destinata ad altre regioni.

Ancora una volta, dovremo vedere in concreto che cosa succederà: ed è molto probabile che finisca la pandemia prima che si sia trovata una soluzione unitaria che soddisfi tutti.

20.05.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it